



MUNICIPIO DI RONCO s/ASCONA

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE I PERICOLI IN CASO DI NEVICATE

Affinché sulle strade comunali, l'assuntore del servizio calla neve, possa svolgere il proprio lavoro a soddisfazione di tutti; e l'incolumità dei cittadini sia convenientemente salvaguardata, il Municipio emana la seguente

ORDINANZA

1. I proprietari di stabili sono tenuti a prendere i necessari provvedimenti affinché la neve che si accumula sui tetti delle case non abbia a cadere su strade, piazze, marciapiedi o passaggi pedonali, con relativo evidente pericolo per gli utenti della strada.

Al proposito si richiama l'ordinanza dell'agosto 1978 circa l'obbligo di munire i tetti di para-neve.

2. In caso di nevicata, i proprietari di autoveicoli sono tenuti a ritirare i loro automezzi dalle strade, piazzali e luoghi pubblici in genere, compresi i posteggi autorizzati, al fine di non ostacolare i normali lavori di calla e sgombero della neve. Tale obbligo è inteso anche in caso di minaccia di precipitazioni notturne.

Gli addetti al servizio provvederanno a rimuovere eventuali automezzi ingombranti, addebitando le spese ai relativi proprietari.

Il Municipio declina ogni responsabilità per eventuali danni che potessero derivare agli autoveicoli, a seguito dei lavori di sgombero della neve e della rimozione degli stessi.

La presente ordinanza entra in vigore col 01.01.1986 ed annulla e sostituisce quella precedente.

Il Municipio